

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

VITA PRIVATA

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa**

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione  NUOVA MAA

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NOTA INFORMATIVA
Prodotto Vita Privata

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2014)

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.unipolsai.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Conviventi

Le persone che, non comprese nello stato di famiglia, convivono con l'Assicurato e sono nominativamente indicate in polizza.

Dipendenti

Le persone che hanno un rapporto contrattuale di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritte nei libri paga e matricola.

Europa

Europa Tutela Giudiziaria s.p.a.

Familiari

Le persone indicate nello stato di famiglia.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" del paragrafo "1 Norme che regolano l'assicurazione in generale".

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto garantisce il pagamento delle spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie nell'ambito della vita privata, nonché - in aggiunta a scelta del Contraente/Assicurato - della professione di dipendente pubblico o privato o di esercente una carica pubblica. La garanzia viene offerta sulla base delle seguenti tre opzioni:

- *Formula Base*, che include fra le altre ipotesi le controversie extra-contrattuali per danni subiti dall'Assicurato, le controversie contrattuali, quelle relative a compravendita o locazione di immobili e la difesa penale per reato doloso o contravvenzione;
- *Formula Super*, che include fra le altre ipotesi - oltre a quelle previste dalla *Formula Base* - le controversie extra-contrattuali per danni cagionati dall'Assicurato, le controversie di lavoro con i collaboratori domestici, quelle relative a contratti d'assicurazione privati e nei confronti di istituti o enti assistenziali/assicurativi pubblici;

- *Formula Globale*, che include fra le altre ipotesi - oltre a quelle previste dalla *Formula Super* - le controversie relative alla circolazione di veicoli/natanti appartenenti all'Assicurato e ai suoi Familiari e Conviventi, compresi i ricorsi contro i provvedimenti ingiusti di fermo o sequestro del veicolo/natante e di sospensione o ritiro della patente.

In aggiunta alle suddette opzioni possono essere altresì incluse le controversie nell'ambito della professione di dipendente pubblico o privato o di esercente una carica pubblica.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo "2 Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria", dal paragrafo disciplinante la Formula opzionata - "3 Formula Base", "4 Formula Super" o "5 Formula Globale" - e dal paragrafo "6 Condizioni Particolari".

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette condizioni di assicurazione, nonché dal paragrafo "1 Norme che regolano l'assicurazione in generale".

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché franchigie (espresse in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; la franchigia è "relativa", cioè scompare dall'Indennizzo una volta che venga superata dal danno accertato (e quindi l'Indennizzo risulta integrale).

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione delle suddette garanzie e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.

Esempio di franchigia: spese legali per inadempienza contrattuale pari a Euro 10.000, Franchigia pari a Euro 150, Indennizzo corrisposto Euro 10.000.

Esempio di limite di Indennizzo: spese legali pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 8.000, Indennizzo corrisposto Euro 8.000.

In caso di coesistenza di Polizza di Responsabilità Civile la presente copertura opera ad integrazione e dopo esaurimento della somma prevista dall'art. 1917 codice civile 3° comma per spese legali di resistenza e soccombenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 "Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile" del paragrafo "1 Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria".

AVVERTENZA: Il contratto prevede per talune tipologie di controversie un periodo di carenza, ossia un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale l'eventuale Sinistro non rientra in garanzia e pertanto non sarà pagato alcun Indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 16 "Decorrenza della garanzia" del paragrafo "2 Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria".

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" del paragrafo "1 Norme che regolano l'assicurazione in generale".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 "Aggravamento del Rischio" e 7 "Diminuzione del Rischio" del paragrafo "1 Norme che regolano l'assicurazione in generale".

A titolo esemplificativo, in caso di copertura delle vertenze con i collaboratori domestici (prevista dalle formule Super e Globale) costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione del numero dei domestici rispetto a quello dichiarato in Polizza, in quanto ciò comporta una maggiore o minore esposizione al rischio di instaurazione di vertenze.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (a condizione che il Premio annuo lordo sia pari ad almeno Euro 77,47) o quadrimestrali (a condizione che il Premio annuo lordo sia pari ad almeno Euro 123,95). L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comma, del codice civile).

7. Rivalse

Non sono previste ipotesi di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dei Sinistri.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 "Recesso in caso di Sinistro" del paragrafo "1 Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare tempestivamente avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario, pena la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: L'Assicurato deve dare tempestivamente avviso scritto del Sinistro all'intermediario, oppure alla Società o a Europa.

AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri la gestione viene affidata dalla Società a Europa, la quale opera mediante nomina di legali o tentativi di definizione bonaria delle controversie. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 17 "Denuncia di Sinistro" e 18 "Gestione del Sinistro" del paragrafo "2 Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.5181.5353

Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:

<http://ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Carlo Cimbrì



N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135

Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014

VITA PRIVATA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Conviventi	Le persone che, non comprese nello stato di famiglia, convivono con l'Assicurato e sono nominativamente indicate in polizza.
Dipendenti	Le persone che hanno un rapporto contrattuale di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritte nei libri paga e matricola.
Europa	Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.
Familiari	Le persone indicate nello stato di famiglia.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'impresa assicuratrice.

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente ometta di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all'Indennizzo.

3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). ***I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.*** Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4 Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

7 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/rimborso, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2 Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria**Comuni alle Formule Base, Super e Globale****Gestione dei Sinistri**

La gestione dei Sinistri viene, dalla Società, affidata a **EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA** Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 - Fax 02/64028454.

Ufficio Liquidazione Sinistri - Via Senigallia n. 18/2 - Milano - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 - Fax 02/64022085.

12 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, *fino alla concorrenza del massimale stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate*, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società.
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

13 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere ;*
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);*
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;*
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;*
- e) le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste.*

14 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

15 Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore R.C. per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C.

16 Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- *trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.*

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; *qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.*

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

17 Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società o ad Europa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

18 Gestione del Sinistro

L'Assicurato, dopo avere presentato alla Società o ad Europa la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha scelto il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

Ai sensi dell'art. 12 e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;

b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto.

L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa.

Quanto sopra vale fatto salvo quanto riportato in calce agli artt. 23, 25 e 26.

3 Formula Base

(Valida solo se espressamente richiamata)

19 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento al precedente art. 12 la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- 2) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- 3) controversie relative alla proprietà o locazione della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell'Assicurato; nella copertura sono inoltre comprese altre due unità immobiliari costituenti dimore stagionali di vacanza (da indicarsi in ogni caso sulla scheda di polizza);
- 4) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 154,94.**

20 Estensioni di garanzia

- 1) L'assicurazione è estesa alle controversie che vedano l'Assicurato coinvolto in procedimenti civili o penali insorgenti dall'uso illecito dei veicoli/natanti di sua proprietà o di proprietà dei Familiari e Conviventi contro la volontà degli stessi;
- 2) l'assicurazione opera inoltre, per la tutela dei diritti dell'Assicurato, dei conviventi dei Familiari, negli altri casi di uso illecito dei veicoli/natanti di loro proprietà che, precedentemente assicurati per la Tutela Giudiziaria, siano stati venduti e il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà delle persone assicurate, non abbia trascritto al Pubblico Registro il trasferimento;

L'assicurazione di cui al presente articolo e all'art. 19:

- 3) vale inoltre quando l'Assicurato sia pedone, ciclista, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, o bagnante;
- 4) si estende ai Familiari e ai Conviventi.

21 Esclusioni

Ad integrazione del precedente art. 13 la garanzia non è operante per:

- a) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti degli Assicurati;*
- b) controversie di lavoro con i collaboratori domestici;*
- c) controversie individuali di lavoro degli Assicurati quali dipendenti di Ente Pubblico o Privato;*
- d) altri procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della propria attività professionale;*
- e) controversie inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;*
- f) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;*
- g) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;*
- h) vertenze di separazione e/o divorzio;*
- i) rischi comunque coperti da altra assicurazione;*
- j) controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione, salvo i casi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 20. L'esclusione opera inoltre, salvo la qualità di passeggero, per l'uso o proprietà di aeromobili, imbarcazioni e navi;*
- k) vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro;*
- l) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazione, Previdenza e di Assistenza Sociale;*
- m) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private;*
- n) controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.*

4 Formula Super

(Valida solo se espressamente richiamata)

22 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento al precedente art. 12 la garanzia riguarda **esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato** e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- 2) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato (**la garanzia opera con i limiti di cui al precedente art. 15**);
- 3) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;

- 4) controversie relative alla proprietà o locazione della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell'Assicurato; nella copertura sono inoltre comprese altre due unità immobiliari e relative pertinenze occupate dall'assicurato (*da indicarsi in ogni caso sulla scheda di polizza*);
- 5) controversie individuali di lavoro con i collaboratori domestici;
- 6) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, *per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 154,94*;
- 7) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale;
- 8) controversie contrattuali in materia di assicurazioni private.

23 Estensioni di garanzia

- 1) L'assicurazione è estesa alle controversie che vedano l'Assicurato coinvolto in procedimenti civili o penali insorgenti dall'uso illecito dei veicoli/natanti di sua proprietà o di proprietà dei Familiari e Conviventi contro la volontà degli stessi;
- 2) l'assicurazione opera inoltre, per la tutela dei diritti dell'Assicurato, dei Familiari e Conviventi, negli altri casi di uso illecito dei veicoli di loro proprietà che, precedentemente assicurati per la Tutela Giudiziaria, siano stati venduti e il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà delle persone assicurate, non abbia trascritto al Pubblico Registro il trasferimento;
- 3) l'assicurazione vale inoltre quando gli assicurati siano pedone, ciclista, passeggero di qualsiasi veicolo/natante, o bagnante;
- 4) l'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso Europa rimborserà le spese di assistenza legale sostenute *solo a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione*.
- La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 13 punto c);
- 5) l'assicurazione è estesa ai procedimenti di opposizione a provvedimenti contravvenzionali che comportino quale sanzione il pagamento di *un'ammenda superiore nella previsione massima a € 206,58*;
- 6) l'assicurazione opera inoltre per procedimenti di opposizione a *sanzioni amministrative di importo non inferiore a € 103,29 con esclusione delle sanzioni previste dal Codice della Strada*;
- 7) l'assicurazione si estende ai Familiari e ai Conviventi, nonchè, in quanto debba rispondere il Contraente/Assicurato, ai dipendenti dello stesso addetti ai servizi domestici (*fino a due unità, salvo pagamento di differenza di premio per ulteriori unità*) per fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

Le attività di assistenza legale di cui ai punti 5) e 6) saranno curate direttamente da Europa.

24 Esclusioni

Ad integrazione del precedente art. 13 la garanzia non è operante per:

- a) *controversie individuali di lavoro dell'Assicurato quale dipendente di Ente Pubblico o Privato;*
- b) *altri procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della propria attività professionale;*
- c) *controversie inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;*
- d) *procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;*
- e) *controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;*
- f) *vertenze di separazione e/o divorzio;*
- g) *rischi comunque coperti da altra assicurazione;*
- h) *controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione, salvo i casi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 23. L'esclusione opera inoltre, salvo la qualità di passeggero, per l'uso o proprietà di aeromobili, imbarcazioni e navi;*
- i) *vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto o trasformazione di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro, salvo che si tratti di dimora abituale o secondaria (di vacanza) dell'Assicurato;*
- j) *controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione.*

5 Formula Globale

(Valida solo se espressamente richiamata)

Questa opzione comprende le garanzie della Formula Super di cui agli artt. 22, 23 e 24 più le garanzie della circolazione/navigazione le cui Condizioni di assicurazione sono sottoriportate.

25 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento al precedente art. 12, ove l'Assicurato abbia optato per questa formula, la garanzia deve intendersi estesa alla

totalità dei veicoli/natanti appartenenti ai Familiari (così come risultanti dallo stato di famiglia) e ai Conviventi ed è prestata per i seguenti casi:

- 1) controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo/natante;
- 2) controversie relative a danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, dai Familiari e dai Conviventi per fatto illecito, posto in essere da altri soggetti, quando si trovino nella qualità di trasportati o conducenti di veicolo/natante non di loro proprietà;
- 3) controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dall'Assicurato, da trasportati Familiari o Conviventi, o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo/natante (**la presente garanzia opera nei limiti di cui al precedente art. 15**). La garanzia opera anche nel caso in cui l'Assicurato, i Familiari e i Conviventi, nella loro qualità di trasportati o conducenti di qualsiasi veicolo/natante, siano causa di danno ad altri soggetti;
- 4) difesa penale del proprietario, del conducente autorizzato e dei trasportati, per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo/natante; sono comprese le spese relative alla redazione di querele. La garanzia opera anche nel caso in cui l'Assicurato, i Familiari e i Conviventi, siano conducenti o trasportati di diverso veicolo/natante;
- 5) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 154,94**;
- 6) istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo/natante, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di sinistro da circolazione/navigazione. Qualora il provvedimento di fermo o sequestro riguardi un veicolo/natante non di loro proprietà, guidato con il consenso del proprietario, dall'Assicurato, da un Familiare o Convivente, la Società rimborserà le eventuali spese legali, sostenute dal proprietario del veicolo/natante, documentate e richieste all'Assicurato;
- 7) assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo/natante che, come successivamente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
- 8) istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro definitivo della patente dell'Assicurato, dei familiari o dei conviventi disposto dall'Autorità competente in conseguenza di sinistro da circolazione per l'uso di qualsiasi mezzo, la garanzia opera inoltre a favore del conducente autorizzato alla guida del veicolo/natante di proprietà dell'Assicurato. Le spese di assistenza sono garantite a partire dall'interrogatorio avanti l'Autorità inquirente italiana o straniera con riferimento ai paesi esteri di cui all'art. 14 delle Condizioni generali;
- 9) le spese di assistenza legale dell'Assicurato, dei Familiari e dei Conviventi quando, coinvolto in un sinistro stradale, gli sia stata comminata ingiustamente **una sanzione amministrativa con importo non inferiore a € 51,65** e si intenda ricorrere avverso alla stessa;
- 10) accertamenti svolti, su specifica autorizzazione della Società, su persone o proprietà.

Le attività di assistenza legale di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) saranno curate direttamente da Europa.

26 Garanzie integrative

1) Le garanzie di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 25 operano inoltre quando l'Assicurato, i Familiari e i Conviventi coinvolti in un incidente stradale, nella qualità di pedoni o ciclisti - o coinvolti in altro sinistro nella qualità di bagnanti - debbano tutelare i propri interessi.

La garanzia è altresì operante:

- 2) quando occorra l'assistenza legale per ottenere la modifica della sanzione amministrativa - prevista dal comma 8 dell'art. 180 del Codice della Strada - comminata dall'Autorità competente, in seguito a mancata presentazione dei documenti provanti il possesso del contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria;
- 3) per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all'Assicurato o al Proprietario quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all'uso criminoso del veicolo/natante; **tale estensione opera esclusivamente ove l'Assicurato ottenga dall'Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, ovvero sentenza di assoluzione**;
- 4) per la tutela dei diritti dell'Assicurato, negli altri casi di uso illecito del veicolo/natante che, precedentemente coperto da questa garanzia, sia stato venduto e il nuovo proprietario, per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Assicurato, non abbia trascritto al Pubblico Registro il trasferimento;
- 5) per i rimorchi **a condizione che il sinistro si verifichi in costanza di traino**;
- 6) per i rimorchi per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione RCA e risultino in regola con la stessa, la garanzia comprende le controversie riferite al rischio della 'sosta';

7) per ottenere dalla Società il rimborso per spese di custodia e parcheggi *sino ad un massimo di € 7,75 giornaliere* quando il veicolo/natante, coinvolto in un sinistro da circolazione/navigazione, sia stato conseguentemente sottoposto dall'Autorità Giudiziaria a provvedimenti di fermo o di sequestro. **Il rimborso sarà effettuato per un numero di giorni pari al periodo di sequestro e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni;**

8) qualora il mezzo si trovi sottoposto a fermo o sequestro in seguito ad eventi di cui ai succitati punti 3) e 4) del

presente articolo, la Società rimborserà quanto previsto al precedente punto 7);

9) qualora al provvedimento di sospensione della patente, seguisse l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami diretti ad ottenere l'idoneità alla guida, la Società - dietro presentazione del documento attestante il citato obbligo, di giustificativi di spesa conseguenti alla preparazione a sostegno del nuovo esame nonché dell'attestato di avvenuto esame - effettuerà il rimborso *con il limite di € 258,23.*

Le attività di assistenza legale di cui al punto 2) saranno curate direttamente da Europa.

27 Esclusioni

Ad integrazione del precedente art. 13 la garanzia non è operante:

- a) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione/navigazione;*
- b) se il veicolo/natante non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione/navigazione salvo i casi di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 26;*
- c) se il conducente del veicolo/natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se lo stesso viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 189 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; per i sinistri della navigazione vale quanto previsto dalle norme specifiche;*
- d) sinistri derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI o, nel caso di gare nautiche, dalla Federazione Italiana Vela e/o dalla Federazione Italiana Motonautica - e in ogni caso sono escluse gare di tipo Off Shore e Raid;*
- e) per vertenze connesse con la guida di aeromobili e/o navi;*
- f) per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo/natante; sono esclusi dalla garanzia tutti gli autocarri ed ogni altro veicolo/natante ad uso professionale nonché i natanti ed imbarcazioni mossi da motori superiori a 40 CV fiscali e/o a vela superiori a 10,5 metri;*
- g) per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo/natante non sia destinato all'esclusivo trasporto di persone e comunque siano operazioni riferite ad attività professionali;*
- h) per le controversie relative a prestazioni professionali;*
- i) le controversie tra le persone assicurate - nella fattispecie la garanzia opera solo a favore dell'Assicurato/Contraente;*
- l) le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni.*
- m) gli autocarri di qualsiasi tipo, eccezione fatta per i fuoristrada ad uso privato;*
- n) i rimorchi non trainabili da autovetture.*

6 Condizioni Particolari

(Valide solo se espressamente richiamate)

A. Spese di viaggio e indennità di trasferta per "Dichiarazione giudiziale"

All'Assicurato che, nella qualità di parte processuale o testimone, sia convocato per rendere la propria dichiarazione giudiziale in un procedimento civile o penale per danni di responsabilità extracontrattuale insorgenti da fatto illecito di terzi o dell'Assicurato viene riconosciuta una *indennità di trasferta pari a € 77,47 giornaliere (per una durata massima di due giorni) per il territorio nazionale (compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano), € 154,94 giornaliere (per una durata massima di tre giorni) per i restanti Paesi dell'Europa;* inoltre vengono riconosciute e rimborsate le spese di viaggio - andata e ritorno - *con il costo del biglietto ferroviario di prima classe o del biglietto aereo - con il massimo della business class o corrispondente - per il percorso più breve (dal luogo di residenza al luogo ove sarà resa la dichiarazione giudiziale). Sono escluse comunque le controversie insorgenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte.*

Per la liquidazione delle indennità e dei rimborsi si considerano essenziali e fanno fede i biglietti ferroviari ed aerei, ed in particolare il verbale di udienza o equipollente dichiarazione della Cancelleria della Pretura o Tribunale competente; le notifiche o atti di comparizione - pur non essendo validi quali documenti giustificativi - possono comunque essere richiesti dalla Società, o Europa, a completamento della documentazione probatoria.

Qualora il percorso dal luogo di residenza al luogo ove va resa la dichiarazione giudiziale abbia *distanza inferiore a 50 km., la somma da liquidare sarà forfettariamente fissata in € 51,65.*

Qualora venga richiesta la dichiarazione giudiziale di persona minorenni, le somme previste a rimborso vengono corrisposte anche per l'accompagnatore, *fermo in ogni caso l'obbligo a produrre documentazione probatoria.*

L'estensione opera inoltre - *escluse comunque tutte le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte* - per i dipendenti, familiari e conviventi (dichiarati in polizza) coadiutori e, nell'interesse delle persone assicurate, quando ad essere convocato, quale testimone a favore, sia un altro soggetto (terzo).

Qualora per la stessa vertenza l'Autorità richieda più presenze, la Società, o Europa, rimborserà le somme sopra previste per un numero massimo di tre dichiarazioni giudiziali indifferentemente che queste riguardino il solo Assicurato o più persone assicurate.

B. Paesi del bacino del Mediterraneo

Premesso che restano in ogni caso escluse le vertenze insorgenti da pretese inadempienze contrattuali, l'assicurazione è estesa alle controversie civili e penali che, trattate processualmente nei territori dei Paesi del bacino del Mediterraneo, si riferiscano ad eventi di danno extracontrattuale subito o provocato dall'Assicurato, dai dipendenti, familiari e conviventi.

C. Spese conseguenti ad arbitrato

Qualora la soluzione della controversia, per danno extracontrattuale da illecito di altri soggetti, per accordo scritto delle Parti, sia stata demandata ad un arbitro o Collegio arbitrale, la Società, o Europa, rimborserà all'Assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico *nei limiti del massimale scelto tra le seguenti opzioni:*

C1 - € 1.032,41

C2 - € 2.065,83

C3 - € 3.098,74.

D1. Vertenze nell'ambito "Professionale"

Ad integrazione degli artt. 19 e 22 - nonchè a parziale deroga degli artt. 21 (punti c. e d.) e 24 (punti a. e b.) - l'assicurazione si estende alle controversie/vertenze, sia civili che penali, insorgenti nell'ambito dell'attività di lavoro dipendente dell'Assicurato dei Familiari, dei Conviventi, per illecito dello stesso o di altri soggetti, in fatti ed atti connessi all'adempimento delle proprie funzioni e/o compiti di ufficio; sempre nello stesso ambito sono comprese le controversie/vertenze individuali di lavoro dipendente anche quando le stesse debbano essere trattate, per competenza, dal Tribunale Amministrativo.

Sono comunque escluse dalla garanzia le controversie di lavoro in cui siano Parte aziende appartenenti al Gruppo Unipol. Specificatamente riferita alla categoria degli operatori dipendenti di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, l'Assicurazione si intende estesa alle controversie nascenti da prestazioni professionali (non dipendente) dell'Assicurato erogate in regime di convenzione con il predetto Servizio Sanitario Nazionale.

Nella garanzia è compreso il rimborso delle spese di assistenza penale per reato non colposo *all'unica condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato; esclusa ogni altra causa di estinzione.*

D2. Vertenze nell'ambito "Esercizio di carica pubblica"

Ad integrazione degli artt. 19 e 22 - nonchè a parziale deroga degli artt. 21 (punto f.) e 24 (punto d.) - l'assicurazione si estende alle controversie/vertenze, sia civili che penali, conseguenti a fatti ed atti connessi all'adempimento dell'attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e politiche dell'Assicurato, dei Familiari e dei Conviventi. Nella garanzia è compreso il rimborso delle spese di assistenza penale per reato non colposo *all'unica condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato; esclusa ogni altra causa di estinzione.*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

